



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 196

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 10 gennaio 2024

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	14
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	19
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	25
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	31
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	35
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	37
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	46
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	70
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	71
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) Pag. 85

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria » 86

Ufficio di Presidenza » 94

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 95

Plenaria (2^a pomeridiana) » 96

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

Ufficio di Presidenza » 97

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

Plenaria Pag. 98

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

148^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, nella seduta già convocata per le ore 14,15 di oggi, mercoledì 10 gennaio, riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 116 e connessi (*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative*), con l'inizio della discussione generale congiunta.

Al riguardo, andrà disposta la disgiunzione del disegno di legge di iniziativa popolare n. 764, alla luce della relativa calendarizzazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento.

Comunica altresì che per le ore 11 di martedì 16 gennaio sarà convocata una seduta dedicata unicamente all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*). Per consentire una ordinata organizzazione dei lavori, invita i Gruppi a comunicare, entro la fine della predetta seduta, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nella discussione generale, al fine di rispettare il termine di conclusione del 19 gennaio, conformemente a quanto stabilito nell'Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 19 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

Sottocommissione per i pareri

39^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: valuti la Commissione di merito l'aderenza della previsione di cui all'articolo 6, comma 3, che consente all'organo di governo autonomo di valutare la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il collocamento fuori ruolo, con il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge n. 71 del 2022, che sembrerebbe escludere in ogni caso la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che la proroga in esame è dovuta al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili sia alla materia della « politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato » sia alla materia della « difesa e Forze armate », rientranti nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) e lettera d), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,05.

Plenaria

149^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con un rilievo, pubblicate in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel rinviare le considerazioni di merito alla Commissione competente per materia, esprime perplessità sul rilievo formulato dal relatore, ritenendo più ragionevole evitare rigidità nella valutazione dei singoli casi in cui concedere il collocamento fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il presidente BALBONI (*FdI*) ritiene condivisibile il rilievo del relatore, in quanto lo schema di decreto legislativo sembra ampliare l'ambito di discrezionalità dell'organo di autogoverno della magistratura nella valutazione del collocamento fuori ruolo. Infatti, uno dei criteri direttivi della legge delega esclude la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico.

Annuncia pertanto il voto favorevole, auspicando che la Commissione di merito approfondisca i profili di criticità evidenziati e connessi ad un possibile eccesso di delega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostanti con rilievo avanzata dal relatore.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che un impegno più incisivo di mediazione tra i Paesi belligeranti, per consentire una soluzione diplomatica della crisi internazionale, sarebbe coerente con la cultura italiana, conformemente allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione. A suo avviso, attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, l'Italia si è lasciata coinvolgere in un conflitto che è dannoso anche per se stessa e dal quale non sembrano esserci vie d'uscita.

Anziché continuare a istigare il litigio e lo scontro tra le parti, andrebbe attivato ogni sforzo diplomatico per scongiurare l'incancrenirsi del conflitto.

Il senatore LISEI (*FdI*) precisa che gli sforzi diplomatici sono già in atto, anche a un livello più alto di quello dei singoli Stati, essendo posto in essere da organismi internazionali e dalla stessa Unione europea. Tuttavia, non si può fare a meno di difendere l'Ucraina dall'aggressione

della Russia, per consentirle di sopravvivere, e questo è l'obiettivo dell'Italia.

Ricorda, inoltre, che con il provvedimento in esame si prorogano misure già assunte in passato anche con il sostegno del Movimento 5 Stelle, peraltro senza oneri aggiuntivi, in quanto le armi fornite all'Ucraina sono già presenti nell'arsenale italiano e per l'eventuale acquisto di ulteriori armamenti si può attingere a un apposito Fondo dell'Unione europea.

Conclude, ritenendo che il provvedimento sia in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, nella speranza che si giunga quanto prima a una pace giusta.

Il presidente BALBONI (*FdI*), nel ricollegarsi alle considerazioni del senatore Cataldi, ritiene che la situazione tra Ucraina e Russia sia assimilabile non tanto a quella di due litiganti, ma al tristemente famoso massacro di Willy Monteiro Duarte da parte di più aggressori. Pertanto, l'intervento a favore dell'Ucraina va interpretato come un tentativo di impedire che l'aggressione sia portata a termine.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la propria convinzione che si debba approfondire un maggiore impegno per avviare il dialogo tra i due Paesi.

Il PRESIDENTE concorda sulla opportunità di uno sforzo diplomatico, purché però i due interlocutori restino entrambi in vita.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel riservarsi di valutare in modo più approfondito il contenuto del decreto-legge, anche alla luce delle comunicazioni del Ministro della difesa previste per oggi in Assemblea, annuncia un voto favorevole, non ravvisandosi evidenti profili di illegittimità costituzionale.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lisei e annuncia il voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Elisa PIRRO e altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTELLA. – *Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni*

particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *GIORGIS e altri.* – *Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato*

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *INIZIATIVA POPOLARE* – *Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 116, 542 e 744, disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 764, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto 2023.

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di iscrivere d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, essendo trascorso il termine di tre mesi per la conclusione dell'esame in Commissione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 74 del Regolamento.

Pertanto, dispone la disgiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 764, avvertendo che la Commissione proseguirà invece con l'esame congiunto dei disegni di legge 116, 542 e 744.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta sui disegni di legge 116, 542 e 744.

La senatrice PIRRO (M5S) sottolinea che il disegno di legge costituzionale n. 116, a sua prima firma, è volto a restituire la materia della tutela della salute alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sono infatti evidenti le difficoltà causate dalla revisione del Titolo V della Costituzione, che non ha raggiunto l'obiettivo di appianare le differenze tra le Regioni e di responsabilizzarle nella erogazione dei servizi. Al contrario, soprattutto con la pandemia, tali distinzioni si sono ulteriormente acuite, come dimostra la vicenda della definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che si protrae dal 2017. La scorsa estate si era finalmente pervenuti a definire in Conferenza Stato-Regioni le tariffe da riconoscere per tali prestazioni alle Regioni, che però non sono ancora in grado di erogarle, per cui si arriverà a un ulteriore slittamento fino al prossimo mese di aprile.

A tale situazione vanno poi aggiunti gli enormi problemi che deriverebbero in caso di attuazione dell'autonomia differenziata, come prevista dall'Atto Senato n. 615.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, per correggere le criticità emerse dopo la modifica del Titolo V, è indispensabile una fonte di rango costituzionale. Tuttavia, la necessità di un intervento, che poteva ritenersi non prioritario rispetto alle più urgenti esigenze del Paese, si è posta nel momento in cui una parte politica della maggioranza ha deciso di attuare, con il progetto sull'autonomia differenziata, proprio quelle disposizioni degli articoli 116 e 117 della Costituzione che causano maggiori difficoltà.

In particolare, evidenzia l'inopportunità di attribuire alle singole Regioni la competenza sulle norme generali sull'istruzione e su quelle relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, come sembra che anche il Governo abbia convenuto durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 615. Se così fosse, si potrebbe procedere nell'esame dei disegni di legge costituzionale e, soltanto una volta corrette le criticità del Titolo V, avviare le intese per l'autonomia differenziata sulla base di un rinnovato quadro costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 10 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 11 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'aderenza della previsione di cui all'articolo 6, comma 3, che consente all'organo di governo autonomo di valutare la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il collocamento fuori ruolo, con il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 71 del 2022, che sembrerebbe escludere in ogni caso la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che la proroga in esame è dovuta al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili sia alla materia della « politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato » sia alla materia della « difesa e Forze armate », rientranti nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *d*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e si è concluso l'esame di quelli relativi all'articolo 1.

In qualità di relatore, procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 2.51 e 2.0.11. Esprime altresì un parere favorevole, nella riformulazione che sarà proposta dal governo, sull'emendamento 2.0.1; al riguardo, invita i presentatori degli emendamenti 2.3 e 2.4, che incidono sul medesimo tema, a confluire sulla proposta 2.0.1.

Formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.0.7, nel testo che sarà precisato dal governo, mentre invita il presentatore dell'emendamento 2.0.10 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere contrario o invito al ritiro. In particolare, precisa che il tema della pro-

roga delle intercettazioni, oggetto degli emendamenti 2.5 e 2.0.6, sarà affrontato dalla Commissione nell'ambito dell'esame di provvedimenti che sono già iscritti all'ordine del giorno.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) domanda chiarimenti sul perimetro adottato dalla Presidenza nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti al tema delle intercettazioni.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) chiede un supplemento di riflessione sulla declaratoria di improponibilità dell'emendamento 2.61.

Ad entrambi risponde il PRESIDENTE, precisando i criteri adottati dalla Presidenza nella pronuncia di improponibilità in applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento e ricordando che il comma 3 del citato articolo 97 prevede che il Presidente decida inappellabilmente.

Il vice ministro SISTO e il sottosegretario di Stato OSTELLARI esprimono parere conforme a quello del relatore, dando lettura delle riformulazioni proposte in ordine agli emendamenti 2.73 e 2.0.7 e chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1 per consentire un approfondimento sulla migliore formulazione del testo.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 2.73, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accoglie la riformulazione dell'emendamento 2.0.7, (pubblicata in allegato al resoconto) e ritira gli emendamenti 2.0.6, 2.0.8 e 2.0.12; ritira altresì l'emendamento 2.0.10 per trasformarlo in un ordine del giorno che si riserva di presentare.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.11, 2.25 e 2.26.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge, sottolineando come il Partito Democratico nelle proprie proposte di modifica si sia concentrato sui singoli aspetti procedurali introdotti dal provvedimento presentato dal Governo, tentando di correggerne gli evidenti errori nella formulazione del testo. Ciò non toglie che il giudizio complessivo sull'articolo 2 sia largamente critico, non solo perché alcune delle misure previste – come quelle relative all'introduzione della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nel corso delle indagini prelimi-

nari – non entreranno mai effettivamente in vigore in ragione della carenza di risorse umane, ma anche perché alcune soluzioni proposte, come i limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni o le limitazioni introdotte al potere di appello del pubblico ministero, presentano profili di criticità marcata dal punto di vista della sistematica del processo penale.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 2.1, posto ai voti, è respinto.

Accogliendo l'invito del RELATORE, le senatrici GELMINI (*Misto-Az-RE*) e STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 2.4 per confluire sull'emendamento 2.0.1, aggiungendo la propria firma.

Con distinte votazioni la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.7 interviene, per esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore SCARPINATO (*M5S*), il quale, richiamando le considerazioni critiche espresse anche da numerosi auditi, rileva come la modifica introdotta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, relativa all'articolo 114 del codice di procedura penale, esprima una visione fraintesa di pubblicità del processo penale. Il processo penale, infatti, è un evento sociale, non riservato esclusivamente alle parti: la collettività partecipa al processo non solo attraverso l'esame dei testimoni durante il dibattimento, ma grazie alla pubblicità del procedimento prende direttamente parte al controllo democratico. Le disposizioni introdotte nel disegno di legge in esame non sono solo tecnicamente errate, ma riducono fortemente il controllo democratico attraverso una limitazione eccessiva – che desta preoccupazione e perplessità – del principio di pubblicità del processo penale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.7, si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Scarpinato, ribadendo come le disposizioni introdotte dalla lettera *a*) dell'articolo 2 pongano una limitazione incomprensibile alle prove legittimamente introdotte in dibattimento. Questo aspetto riduce fortemente il controllo democratico, poiché impedisce ai cittadini di esercitare una supervisione sull'attività dello Stato che più di ogni altra incide sulla libertà personale dei singoli, ovvero il processo penale.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.7.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.8 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (*PD-IDP*), il quale sottolinea come la sua proposta emendativa sia diretta a

salvaguardare almeno il principio dell'esigenza di conoscibilità dei contenuti del processo laddove siano di pubblico interesse, l'emendamento 2.9 è respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.10.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 2.23 e 2.24 che, secondo le indicazioni emerse anche nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, sono diretti a limitare l'utilizzo del *trojan* per limitare gli abusi che possono sorgere in relazione all'utilizzo di uno strumento così invasivo e fortemente lesivo della sfera di riservatezza dei singoli.

Posti distintamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.23 e 2.24.

Sugli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29 interviene, per dichiarare il proprio voto favorevole, il senatore SCARPINATO (*M5S*), segnalando come le modifiche introdotte dalla maggioranza all'articolo 268 del codice di procedura penale rechino un grave *vulnus* al diritto di difesa, in contrasto con quanto segnalato dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta sul tema delle intercettazioni proprio dalla Commissione giustizia del Senato. Come emerso dalle audizioni svolte sul disegno di legge in esame, le modifiche introdotte rischiano di rendere molto difficoltoso il lavoro di trascrizione della polizia giudiziaria in quanto per individuare con esattezza i soggetti diversi dalle parti sarebbe necessario riascoltare ore di registrazioni. La soluzione proposta è irrazionale, pertanto invita i commissari a votare favorevolmente sulla proposta di soppressione della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

La Commissione respinge quindi, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 808**Art. 2.****2.73 (testo 2)**

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

« *m-bis*) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è soppresso e al comma 1-*quater*, dopo le parole: “del difensore” sono inserite le seguenti: “di ufficio” ».

2.0.7 (testo 2)

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: “o soggetti diversi dalle parti” sono sostituite dalle seguenti: “o dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti” ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), intervenendo in discussione generale, sottolinea il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge da parte del Governo, rispetto ai tempi dettati dalla legge n. 234 del 2012. L'esame che dovrà effettuare la Commissione sarà quindi essenzialmente formale, senza che la stessa sia messa in condizioni di trattare approfonditamente i molti temi importanti contenuti nel testo.

In ogni caso, si sofferma, anzitutto, sull'articolo 4, la norma relativa al cosiddetto « bavaglio », stigmatizzando l'opportunità del Governo nel non assumersene la responsabilità politica, lasciandole invece al presentatore e al Parlamento nel suo complesso.

Si sofferma anche sull'articolo 7, relativo ai crediti deteriorati, sull'articolo 8 relativo alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, sull'articolo 9 relativo alla parità di retribuzione tra uomini e donne, sull'articolo 12 relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al tema del cambiamento climatico, su cui l'attuale Governo non sembra dare piena rassicurazione, e sulla direttiva in allegato relativa all'obbligo

di assicurare salari minimi adeguati, tema anche questo di forte attualità politica.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) auspica che, mantenendo la prassi dell'alternanza, la prossima legge di delegazione europea possa essere presentata al Senato, per consentire una prima lettura approfondita in questo ramo del Parlamento.

Si sofferma, quindi, sulla eventuale possibilità di svolgere qualche limitato approfondimento, anche con audizioni, pur a fronte della stringente tempistica d'esame prospettata dalla Presidenza.

Si riferisce, in particolare, al già citato articolo 4, ribadendo la sensibilità della sua parte politica per la tutela della presunzione d'innocenza, ma evidenziando al contempo che il tema riguarda una direttiva del 2016, il cui recepimento è stato già compiutamente realizzato nel nostro ordinamento e su cui non risultano contestazioni da parte delle Istituzioni europee.

Si sofferma inoltre sull'articolo 8, che riguarda l'importante tema della protezione dalle sostanze cancerogene, che si interseca anche con quello relativo alla tutela dai rischi di allargamento dei limiti di tolleranza. Ricorda che la direttiva è peraltro oggetto di una proposta di modifica, attualmente all'esame delle Istituzioni europee.

Su questi due articoli ritiene quindi opportuno procedere con audizioni mirate.

Il PRESIDENTE ribadisce la massima disponibilità allo svolgimento di limitate audizioni, non avendo tuttavia, allo stato, ricevuto alcuna sollecitazione specifica. Invita quindi a far pervenire le indicazioni di eventuali soggetti da audire, preferibilmente nella mattinata del prossimo martedì.

Condivide poi la necessità di esaminare in prima lettura la prossima legge di delegazione europea, ritenendo che la prassi dell'alternanza non sia stata messa in discussione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) suggerisce alla Presidenza di non dare per scontata la prassi e di ribadirla mediante le opportune interlocuzioni a livello politico.

Il relatore MATERA (*FdI*) condivide la massima apertura allo svolgimento di audizioni, compatibilmente con i tempi di esame su cui si è già convenuto in Commissione e con il Governo.

Condivide altresì l'auspicio che la prossima legge di delegazione inizi l'*iter* in Senato, assicurando tempi congrui per un esame parlamentare approfondito. Ricorda, al riguardo, il lavoro avviato dal Comitato per la legislazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, relativamente ai tempi di esame dei provvedimenti legislativi da parte delle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) *ROMEO e altri.* – *Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto a rendere maggiormente efficace la normativa a contrasto della pratica della maternità surrogata, soprattutto con riferimento a quella compiuta all'estero, in linea con la giurisprudenza nazionale, nella convinzione che tale pratica « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ».

Tra le motivazioni a base dell'iniziativa, vi è la constatazione che il commercio della maternità surrogata è un fenomeno molto flessibile e transfrontaliero, in cui gameti, embrioni, donne che si prestano alla surrogazione e committenti, sono trasportati da un Paese o da un continente a un altro e in cui le diverse fasi del processo e le stesse agenzie che operano in uno Stato lavorano anche in altri, contemporaneamente, o si spostano in conseguenza dell'introduzione di nuove leggi restrittive.

Inoltre, i mercati di gravidanza surrogata più economici si trovano in Paesi con maggiore presenza di donne che vivono in povertà e con basso livello di istruzione, quindi con basso riconoscimento di rischi e diritti, anche se dati ufficiali relativi alla pratica risultano difficilmente ottenibili, principalmente perché la criminalità organizzata ne ha fatto un mercato parallelo e clandestino, in cui è evidente la mercificazione del bambino e della donna.

Per questi motivi, l'iniziativa legislativa in esame si prefigge di allargare l'ambito di punibilità della surrogazione di maternità, già peraltro vietata in base all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004.

In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata, con cui si intende quella « pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro ».

All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità del provvedimento, specificando che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, sia nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, sia in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane », e in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle Convenzioni internazionali in materia.

L'articolo 3 infine introduce nel codice penale l'articolo 600-*quinquies*.1, in cui si stabilisce il reato di surrogazione di maternità e si prevede la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro, per chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, rea-

lizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Il reato di surrogazione di maternità, così introdotto nel codice penale, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero, ai sensi dell'articolo 604 del codice penale, ovvero quando il fatto è commesso da cittadino italiano o in danno di cittadino italiano, o dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, sono previste pene ben più elevate, ovvero la reclusione da 4 a 10 anni, mentre oggi è da tre mesi a 2 anni, e la multa fino a 2 milioni di euro, mentre oggi è fino a 1 milione di euro.

Va anche rilevato che il comma 3 dell'articolo 3 in esame, prevede che il reato rilevato dal pubblico ministero sia trasmesso al tribunale per i minorenni, per « ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata », e che il comma 4 punisce il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, dello stesso codice, che prevede la reclusione da 3 a 10 anni per alterazione dello stato civile del neonato.

In ambito europeo, si ricorda che il Parlamento europeo ha adottato una posizione chiara contro la maternità surrogata in diverse risoluzioni già dal 2011, e più recentemente, al punto 9 della risoluzione del 26 novembre 2020, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – relazione annuale 2018-2019, ove si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata, e nella risoluzione del 17 febbraio 2022, su diritti umani e la democrazia nel mondo – relazione annuale 2021, al punto 60, si condanna la pratica commerciale della maternità surrogata.

Si ricorda anche che, sulla proposta di regolamento COM(2022) 695, in materia di riconoscimento della filiazione e istituzione di un di un certificato europeo di filiazione, la 4^a Commissione, il 14 marzo 2023, ha adottato un parere motivato, in cui vengono contestati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, proprio con riferimento ai rapporti di filiazione derivanti da maternità surrogata.

La Commissione europea ha risposto alla risoluzione del Senato, con nota n. C(2023) 4686 del 6 luglio scorso, confermando che, nell'ambito dell'esercizio della libera circolazione, il regolamento non consentirebbe in nessun caso di disconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro, comprovata con i documenti nazionali o con il certificato europeo, pur lasciando impregiudicata la competenza degli Stati membri di decidere se regolamentare o vietare la maternità surrogata nel proprio territorio.

Sempre in seguito alla risoluzione della 4^a Commissione, il Governo ha trasmesso, il 17 luglio 2023, una relazione, redatta dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in cui ha ribadito, anche in base alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 38162,

del 30 dicembre 2022, che l'interesse del minore non può portare all'automatico riconoscimento di atti stranieri di filiazione quando questa derivi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata, ostando, nel nostro ordinamento, il divieto di detta pratica, contraria all'ordine pubblico, potendosi invece trovare adeguata tutela nel ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Riguardo all'*iter* legislativo europeo, lo scorso 7 novembre la Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha adottato ad ampia maggioranza la propria posizione sulla proposta di regolamento sulla filiazione europea, sostenendo l'obiettivo di garantire che gli accertamenti della genitorialità stabiliti in uno Stato membro siano riconosciuti da tutti gli altri, pur rispettando la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro in questo settore.

In materia di maternità surrogata, rimane quindi la discrezionalità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Per quanto riguarda la disposizione sull'ordine pubblico, si autorizzano gli Stati a rifiutare il riconoscimento della genitorialità in caso di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico, vietando l'uso discriminatorio di tale eccezione.

Il 14 dicembre scorso il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato tale posizione, nell'ambito della procedura di consultazione sulla proposta di regolamento. Essendo il diritto di famiglia una questione di competenza nazionale, i Governi degli Stati membri dovranno ora trovare un accordo all'unanimità, per l'approvazione finale della normativa.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda come le criticità inerenti al provvedimento in esame fossero già emerse in sede di esame della citata proposta di regolamento sulla filiazione e ribadisce che il problema non è il divieto della maternità surrogata, ma l'inderogabile tutela dei diritti del nato. Ritiene inoltre opportuno approfondire anche il concetto di ordine pubblico, evocato nell'ambito del divieto in parola.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) sottolinea l'importanza del tema in discussione, già affrontato in altri contesti. Ribadisce quindi che nessuno mette in discussione la tutela del nato, che è sempre e in ogni caso stata assicurata in Italia. Il provvedimento, invece, si incentra sull'efficacia del divieto di procedere a forme di maternità surrogata anche se commesse in territorio estero.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che non sia in discussione il divieto della maternità surrogata, che è già attualmente previsto dalla legge n. 40 e non è oggetto di modifica da parte del disegno di legge. Il problema risiede invece nel tentativo di imporre anche ad altri Stati il divieto italiano, mettendo a rischio la piena tutela dei diritti del bambino nato.

Il PRESIDENTE ricorda che la norma proposta si limita all'applicazione della giurisdizione penale italiana anche ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, come previsto dall'articolo 604 del codice penale e da altre analoghe disposizioni, e ad automatizzare l'avvio della procedura finalizzata all'adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

186^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *f*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo schema di decreto in esame, istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 227 del 2021, «Delega al Governo in materia di disabilità». Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti; al Presidente e ai componenti sono attribuite specifiche indennità di funzione, calcolate entro limiti massimi individuali fissati al lordo degli oneri per l'Amministrazione, nonché il diritto a rimborsi spese, anch'essi prefissati entro limiti massimi di spesa annua. Le disposizioni istituiscono altresì l'Ufficio del Garante, fissandone la dotazione organica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ma l'Ufficio può avvalersi anche, nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione, nonché di esperti, fino ad otto, entro un limite di spesa complessiva.

sivo annuo. Viene poi prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione, ai cui sensi il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale, dipendente della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Su segnalazione o d'ufficio, al sussistere dei relativi presupposti, al fine di prevenire o rimuovere lesioni ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, il Garante può assumere una gamma di provvedimenti, fra i quali: proporre alle amministrazioni pubbliche il ricorso all'autotutela amministrativa; proporre alle amministrazioni pubbliche un « accomodamento ragionevole »; proporre alle amministrazioni competenti, in caso di urgenza, l'adozione di misure provvisorie; ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione alle suddette proposte. Gli oneri sono configurati come tetto di spesa, in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Secondo la relazione tecnica, gli oneri derivano dalle indennità e dai rimborsi spese del presidente e dei componenti del Garante (articoli 1 e 2) e dagli oneri per il funzionamento dell'Ufficio del Garante (articolo 3). Dalle altre disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, rileva che esse sono configurate in termini di spesa massima individuale e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Segnala tuttavia che la relazione tecnica assume che detti oneri decorrano dal 1° gennaio 2025, mentre lo schema di decreto legislativo dispone tale decorrenza per il solo contingente provvisorio di personale dell'Ufficio del Garante, e non per il Garante in quanto tale: circa tale assunzione, che presuppone che il Garante non possa essere costituito, neppure in forma provvisoria e preliminare, senza il supporto di un Ufficio, andrebbero dunque forniti ulteriori elementi idonei a suffragare la mancanza di oneri per il 2024. Per quanto riguarda i rimborsi spese delle attività istituzionali del Garante, non si formulano osservazioni considerato che la relazione tecnica indica i fondamenti sulla cui base i relativi oneri sono stati calcolati, facendo riferimento ai rimborsi spese riconosciuti, per analoghe finalità, a legislazione vigente. Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio del Garante, la relazione tecnica fornisce in apposite tabelle, riferite sia ai componenti a regime, che opereranno dal 1° gennaio 2026, sia a quelli del contingente provvisorio, che opererà dal 1° gennaio 2025, la ricostruzione analitica delle voci di costo, che è verificabile. Inoltre, la norma esclude dalle posizioni di comando o altro istituto analogo le professionalità dell'amministrazione (quali ad esempio militari e docenti) per le quali è previsto un obbligo di sostituzione, che a sua volta avrebbe comportato ulteriori oneri: sotto questi profili, pertanto, non si formulano osservazioni. Tuttavia, rileva che in più punti lo schema di decreto prevede la possi-

bilità dell'istituto del fuori ruolo (per i componenti del Garante, all'articolo 1, comma 4; per il personale a regime dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 4; per il personale del contingente provvisorio dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 6): solo per il personale del contingente provvisorio è previsto che i posti in dotazione organica lasciati vacanti siano resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza, e ciò senza disporre l'invarianza finanziaria. In proposito andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, atteso il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze. Osserva inoltre che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non (come invece disposto dalla norma) in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ancora, osserva che l'articolo 3, comma 3, prevede che l'assunzione del personale avvenga per pubblico concorso: in proposito, la relazione tecnica non indica gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura selettiva fra quelli posti a carico dell'Ufficio, né – in alternativa – indica l'amministrazione che deve svolgere l'adempimento e le risorse con cui provvedervi: sul punto appare necessario acquisire ulteriori elementi. In merito agli altri costi dell'Ufficio (ubicato, rammenta, a Roma), la relazione tecnica stima per la locazione dell'immobile un costo annuo di 300 euro al metro quadro, senza indicare la fonte di tale stima: in proposito andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la congruità di tale indicazione, dalla quale dipende a sua volta l'onere complessivo. Rileva che la relazione tecnica include una tabella che espone gli oneri suddivisi per misura e per esercizio senza tuttavia indicare gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica come invece richiederebbe la disciplina del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009: ciò assume rilievo in quanto per talune voci di spesa (oneri del personale) dovrebbero essere registrati minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti agli effetti indotti per le maggiori entrate tributarie e contributive legate all'erogazione delle retribuzioni. In proposito, risulta necessario acquisire tali elementi dal Governo. In via più generale, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame non ascrive effetti onerosi alle attività delle altre pubbliche amministrazioni cui il Garante può formulare proposte per rimuovere limiti o barriere alle persone con disabilità: a tali attività, semmai, si applicherebbe la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7, comma 2. Ciò presuppone che le amministrazioni destinatarie dei provvedimenti del Garante (scuole, musei, uffici ecc.) possano darvi seguito solo al sussistere di adeguate disponibilità di bilancio, ossia di risorse che, per regola generale, dovrebbero essere state stanziare sulla base del criterio della legislazione vigente e cioè sulla base di adempimenti già considerati

obbligatori, oppure rimodulando le disponibilità medesime a detrimento di altre attività già previste a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, fa presente che la disposizione da ultimo citata ha previsto che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, originariamente istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio per il 2020 e iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fosse trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assumesse la denominazione di « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità ». Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024, reca uno stanziamento di competenza pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel rilevare che la modalità di copertura indicata corrisponde a una di quelle indicate dalla legge delega, appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare gli ulteriori interventi programmati a valere sugli stanziamenti del predetto Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Rappresenta, inoltre, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 111 e della Camera dei deputati n. 152.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre preliminarmente

evidenziare che, in base all'articolo 1, comma 3, ad eventuali spese e minori entrate derivanti dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe, non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, si provvederà, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Viene altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Va evidenziato inoltre che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la relazione tecnica rinvia la definizione della quantificazione dei relativi profili finanziari alla fase dell'esercizio dell'attuazione delle deleghe. Ad ogni modo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi e rassicurazioni circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea prevista dalla legislazione vigente a garantire in prima istanza la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame. Per quanto riguarda l'articolo 5, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito, in particolare, alle lettere *c*) e *d*) del comma 1, concernenti l'individuazione di uno o più punti di contatto aventi funzioni di collegamento con la Commissione europea, con gli Stati membri UE e con altri Paesi ed organismi internazionali, per i quali non risulta al momento possibile una quantificazione degli effetti finanziari, essendo rimessa al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Con riferimento all'articolo 7, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, in merito alla possibilità che le attività di monitoraggio del settore bancario e finanziario riconducibili al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere svolte da parte del medesimo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, va rilevato che la relazione tecnica individua in modo sostanzialmente corretto il potenziale di onerosità per le pubbliche amministrazioni correlato agli eventuali aggiornamenti del sistema di sorveglianza sanitaria, mentre sembra trascurare le implicazioni finanziarie connesse ad ulteriori obblighi in materia di formazione ovvero informazione, tenendo conto altresì che il testo dell'articolo è stato modificato durante l'esame parlamentare, rendendo più generici i criteri direttivi, in particolare quello di cui alla lettera *b*); occorre quindi acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in ordine alla opportunità di una valutazione anche per quanto concerne eventuali nuovi obblighi in materia formativa e informativa.

In merito all'articolo 9, considerato che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2023/970 coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato, appare opportuno acquisire la conferma da parte del Governo che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva. Il Governo dovrebbe inoltre fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi in relazione all'articolo 28 della direttiva, che prevede la designazione in ogni Stato di un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle misure di attuazione della citata direttiva. Per quanto riguarda l'articolo 11, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 3. Con riferimento all'articolo 12, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi per quanto riguarda le spese necessarie a informatizzare procedure rinnovate e aggiuntive, con riferimento al criterio di cui alla lettera c) del comma 1, che sarebbero coperte tramite il sistema tariffario: al riguardo, considerato che il capitolo di bilancio indicato prevede nella legge di bilancio 2024 850.000 euro, e che esso è destinato anche alle spese correnti, appare necessario che il Governo ne evidenzi la quota parte rimodulabile da raffrontare con una prima stima dei relativi costi. Per quanto concerne l'articolo 13, pur considerando che i criteri di delega previsti dalla norma in esame coinvolgono principalmente le autorità di regolazione dei mercati bancario e finanziario, quali la Banca d'Italia e la CONSOB che, come noto, non sono soggetti contemplati nel perimetro del comparto delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, occorre nondimeno soffermarsi sulle lettere c) e h), laddove sono espressamente richiamate anche Amministrazioni pubbliche nell'attuazione della direttiva in oggetto. Appare necessario pertanto acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 2. In merito all'articolo 14, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria ed esterna al perimetro della pubblica amministrazione, va comunque evidenziato che le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza e che l'adeguamento comporterà principalmente una revisione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, concernente il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ossia un provvedimento a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è anch'esso assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria. In relazione all'articolo 15, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione europea, si evidenzia, quanto alle campagne di informazione previste dalla lettera c) del comma 3, che l'articolo 8 del regolamento UE 2018/1672 prevede che gli Stati membri provvedano affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione. Pertanto sarebbero opportuni ulteriori chia-

rimenti in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente per tale finalità. Il Governo dovrebbe altresì confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4, in particolare con riferimento alle attività demandate all’Agenzia delle dogane e al Corpo militare della Guardia di finanza. Con riferimento all’articolo 16, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte, *in primis* l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3. Per quanto riguarda l’articolo 17, in materia di *governance* europea dei dati, al fine di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di un aggravio di competenze e di un maggior fabbisogno di risorse derivanti dalle funzioni assegnate agli enti interessati. In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 110.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni formulate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CALANDRINI comunica che l’odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

187^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. – Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1^o agosto 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. – Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure

per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e altri. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

113^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra sinteticamente la documentazione inviata dai soggetti interessati, richiamando i principali temi comuni e soffermandosi in particolare sul contributo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con riferimento al principio del contraddittorio, agli atti di recupero, all'adesione ai verbali di constatazione, all'acquiescenza all'accertamento e al concordato preventivo biennale. Quanto al tema della certezza del diritto, esprime alcune perplessità quanto alle tesi esposte.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere nel corso della seduta pomeridiana di oggi, dichiarando la propria disponibilità a valutare i contributi che verranno nel corso del dibattito.

Il senatore TURCO (*M5S*) lamenta di non essere riuscito ad approfondire i contributi dei soggetti interessati, peraltro pervenuti alla Com-

missione solo nella giornata di lunedì 8, a causa dell'intensa attività parlamentare e degli impegni di Gruppo e lamenta il mancato arrivo della documentazione dell'Associazione italiana dei dottori commercialisti, cui attribuisce particolare importanza. In mancanza di un termine stringente per la conclusione dell'atto in esame, ribadisce quindi, a nome della propria parte politica, la richiesta di rinviare il voto sul parere a martedì prossimo. Qualora invece la maggioranza intendesse mantenere il calendario corrente, anticipa che il Movimento 5 Stelle non parteciperà al seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE ricorda al senatore Turco che l'Atto è stato presentato il 13 dicembre e che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere entro 30 giorni, che scadono venerdì 12 gennaio.

Nel merito dei documenti trasmessi, rileva che le principali tematiche emerse sono tre: la tempistica di formulazione e di adesione alla proposta di concordato, che risulta particolarmente compressa per i professionisti, l'Agenzia delle entrate e i contribuenti, con il caso limite per cui questi potrebbero disporre di soli 5 giorni per accettare la proposta; il requisito di accesso al concordato previsto dalla lettera a) dell'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto, che rischia di ridurre la platea dei contribuenti interessati all'istituto e di provocare disparità di trattamento, per aver previsto che, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, questi debbano aver ottenuto, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 (in proposito suggerisce un riferimento assai incisivo nel parere); infine, la discrezionalità lasciata all'Agenzia delle entrate relativamente alla formulazione delle proposte di concordato preventivo biennale.

In conclusione, assicura che solleciterà la trasmissione del documento dell'Associazione italiana dei dottori commercialisti e ricorda che nel corso della seduta pomeridiana odierna, come anticipato dal relatore, verrà presentata una proposta di parere.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

Plenaria**114^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito e della documentazione trasmessa dai soggetti interessati.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURCO (*M5S*), anche sulla base di alcuni precedenti, chiede preliminarmente alla rappresentante del Governo la possibilità di usufruire di una breve proroga rispetto alla scadenza del 12 gennaio per l'espressione del parere, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti e di favorire la discussione, anche con il Governo stesso.

Nel merito, dopo aver ricordato che i contributi documentali non sono ancora pervenuti tutti, rileva che è quanto meno inesatto dire che il parere considera i rilievi e le critiche finora pervenute sul testo. Certamente, si tiene in considerazione la necessità di superare il requisito di accesso al concordato previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche se va considerato il rischio che i contribuenti inaffidabili, facendovi ricorso, possano poi godere di una sorta di condono preventivo, a discapito dei contribuenti affidabili. In ogni caso, giudica il concordato preventivo biennale poco utile nella lotta all'evasione fiscale, come peraltro sembra testimoniare l'ultima legge di bilancio, che prevede un maggior gettito piuttosto contenuto.

Quanto al tema del nuovo rapporto tra contribuenti e Agenzia delle entrate, più volte evocato dalla maggioranza, rileva che nulla cambia nel rapporto tra i soggetti coinvolti, in quanto i primi continueranno a non avere accesso ai dati alla base del concordato di cui dispone invece la seconda, che il contraddittorio previsto è inadeguato e che i tempi per l'adesione all'istituto sono particolarmente stretti. Relativamente alla semplificazione, evidenzia la mancanza di interventi con riferimento alla tenuta della contabilità e alle dichiarazioni IVA, trimestrali e annuali.

In conclusione, anticipa un voto contrario sulla proposta del relatore e la presentazione di una proposta di parere alternativa.

Il sottosegretario Sandra SAVINO, in risposta al senatore Turco, fa presente che il Governo considera il termine del 12 gennaio non procrastinabile, anche per tenere conto delle tempistiche collegate all'attuazione del provvedimento in esame.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), quanto agli aspetti procedurali, si associa alla richiesta di rinvio della votazione del senatore Turco, evidenziando che l'Atto in esame avrebbe bisogno di ulteriori approfondimenti per tenere conto delle questioni sollevate dai soggetti interessati.

Entrando nel merito, rileva che la proposta di parere non rispecchia le rilevanti osservazioni ricevute, sia quanto alla semplificazione che alle condizioni di accesso al concordato, che rischiano di discriminare i contribuenti in base alla propria forma giuridica a causa delle difficoltà dello strumento ISA di considerare correttamente la situazione dell'operatore economico, come nel caso di soggetti non lucrativi e mutualistici. Inoltre, piuttosto che concentrarsi sull'eliminazione di un punteggio minimo per accedere all'istituto, riterrebbe più opportuno intervenire sui modelli che contribuiscono alla definizione degli indici, al fine di renderli più rispettosi della specificità di alcune imprese.

Conclude presentando una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) considera necessario valutare il nuovo istituto alla luce del rinnovamento profondo che interessa l'Agenzia delle entrate, dell'introduzione del regime forfetario – ora esteso fino a 85.000 euro – e dell'incisività della fatturazione elettronica.

Relativamente al regime forfetario, ricorda le critiche al momento della sua introduzione, che si basavano sul rischio di minor gettito per lo Stato, cosa che invece non è avvenuta, perché un sistema semplice e automatico porta più risorse allo Stato, anche se non rilevabili immediatamente dai bilanci, che hanno per natura propria, carattere prudenziale. Quanto invece alla fatturazione elettronica, ritiene si tratti di uno strumento rivoluzionario, che rende impraticabile, alla luce del carattere del tessuto imprenditoriale italiano, la non fatturazione e limita la omessa dichiarazione agli evasori totali.

Con riferimento all'evasione fiscale, considera che le stime relativamente all'Italia siano legate ormai all'omessa fatturazione, che tuttavia è

destinata ad azzerarsi, al fenomeno dell'evasione totale e all'economia criminale e ricorda l'importanza del lavoro dell'Agenzia delle entrate con riferimento all'elusione fiscale e all'evasione che matura nelle operazioni transnazionali.

Sugli ISA riconosce la correttezza delle considerazioni della senatrice Tajani, in quanto sono innumerevoli le distorsioni che si creano tra territori, anche limitrofi, e settori produttivi. Considera comunque opportuno mantenere la condizione prevista nella proposta di parere, anche se propone di modificarne il relativo testo, limitandolo alle prime due righe, spostando le parole da: «ferma restando» fino alla fine del periodo all'interno delle premesse iniziali.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) dichiara la propria disponibilità a modificare la proposta di parere nel senso suggerito dal Presidente.

Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE avverte che la votazione della proposta di parere, che potrà anche tenere conto delle ulteriori osservazioni e delle proposte di parere alternativo presentate, avverrà nella seduta di domani, già convocata alle ore 14.

In conclusione, rassicura le opposizioni che non vi è alcuna intenzione da parte della Presidenza e della Commissione di forzare i tempi, come testimoniato d'altronde dalla decisione di esaminare l'Atto in titolo dopo la pausa natalizia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto del Governo n. 105);

premesso che lo schema di decreto attua i principi recati dall'articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale, n. 111 del 2023, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, numero 2) e *h)*, numero 2) del comma 1;

rilevata l'opportunità di un approfondimento sulla congruità dei termini per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale in connessione con quelli previsti per la cura degli adempimenti fiscali, prevedendo, segnatamente per i soggetti che determinano il reddito forfettariamente, una fase sperimentale, e consentendo eventualmente l'adesione al regime di concordato preventivo anche per il solo anno d'imposta 2024;

ritenuto opportuno, di conseguenza, consentire che, nella fase di prima applicazione dell'istituto, possano essere differiti i termini per l'invio del modello di adesione al concordato preventivo biennale, unitamente a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, prevedendo che la seconda rata venga calcolata sulla base dei redditi concordati;

ritenuto, altresì, opportuno consentire – per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – l'accesso al concordato preventivo biennale anche a coloro che non raggiungano la soglia del « punteggio otto », al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati;

giudicato essenziale che il confronto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti che intendono accedere al concordato preventivo biennale abbia come base una valutazione realistica e adeguata, in base ai dati disponibili, dei parametri economici e finanziari per formulare la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio di impresa e dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap, secondo le indicazioni dell'articolo 9 dello schema di decreto;

ritenuto essenziale che le prescrizioni del citato articolo 9, decisive per ottenere un risultato efficace dell'istituto innovativo, siano defi-

nite in modo da contemperare la flessibilità insita nello strumento concordatario e l'attenuazione di eventuale rischio di indicazioni discrezionali da parte degli uffici finanziari;

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

prevedere che l'accesso al concordato preventivo biennale venga esteso, nel rispetto della disciplina relativa agli ISA, a tutti i contribuenti che ne facciano richiesta, ferma restando la valutazione dell'Agenzia delle entrate del parametro del punteggio di affidabilità fiscale ottenuto con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- rivedere i termini per gli adempimenti preparatori e per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale, semplificandone le modalità di trasmissione dei dati e di adesione, e coordinandoli con quelli previsti per la cura degli adempimenti fiscali;

- posticipare, tra gli altri, il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta;

- prevedere per i soli soggetti che determinano il reddito forfettariamente, in via sperimentale, l'adesione al regime di concordato preventivo anche eventualmente per una sola annualità;

- prevedere che, nella fase di prima applicazione dell'istituto, il termine per l'invio del modello di adesione al concordato preventivo biennale, unitamente a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, possa essere differito rispetto alle ordinarie scadenze, anche consentendo che la sola seconda rata di acconto possa essere calcolata sulla base dei redditi concordati;

- prevedere, nella procedura di elaborazione e definizione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 9, che l'eventuale l'incremento del reddito e della produzione netta rispetto a quello dell'anno di riferimento preso a base sia limitato ad una percentuale fino al massimo del 10 per cento.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (A.G. 105);

premesso che:

obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema. Allo stato attuale, i risultati appaiono lontani dal raggiungimento degli obiettivi della Riforma;

i primi provvedimenti di attuazione della delega hanno previsto, in taluni significativi casi, l'adozione di interventi di carattere non strutturale e limitati al solo anno 2024 che non rispondono agli obiettivi della Riforma, come nel caso più eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità e per assicurazioni per eventi calamitosi. Tale vicenda evidenzia come l'esercizio della delega sia di fatto minata dalla mancata previsione, sin dall'origine, di adeguate coperture finanziarie, fatto che obbliga il Governo a reperire di volta in volta le risorse necessarie, in alcuni casi sottraendole a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE;

in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del Governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

considerato che:

con il provvedimento in esame si affrontano, in modo non adeguato ai fini dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, questioni di particolare rilevanza come: la semplificazione del procedimento accertativo,

il concordato preventivo biennale; l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'adesione di contribuenti al regime forfettario;

in relazione alle misure di semplificazione del procedimento accertativo, emerge che:

a) il principio del contraddittorio contenuto nella delega è stato esercitato con effetti non orientati alle finalità deflattive dell'istituto e alla partecipazione preventiva del contribuente alla determinazione della pretesa impositiva. Il contraddittorio preventivo, infatti, per come formulato, è finalizzato al completamento dell'attività amministrativa e al solo riconoscimento di un diritto di replica del contribuente;

b) la misura che consente ai contribuenti di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria, si configura, pertanto, non come una vera e propria semplificazione procedurale, bensì soltanto in un abbattimento, in taluni casi consistente, delle sanzioni a carico del contribuente;

in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA si limitano ai soli casi connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione del pagamento dell'Iva al momento dell'importazione di beni nell'UE da Paesi extra-UE, mentre nulla viene previsto per contrastare l'evasione IVA, in crescita anche in ragione dell'estensione della Flat Tax che, come dimostrano diverse analisi, incoraggia ampi fenomeni di sotto-dichiarazione per restare dentro le soglie che garantiscono l'applicazione delle aliquote agevolate;

ad aggravare il quadro, contribuiranno le previste misure come il concordato preventivo biennale;

le misure del concordato preventivo biennale sono predisposte in favore dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, specificamente individuati negli articoli 10 e 23, nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, sulla base di documentazione prodotta dai soggetti interessati o nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria. L'articolato in esame non chiarisce quali siano i criteri applicabili per la formulazione della proposta di concordato da parte dell'Agenzia delle entrate e se tali criteri siano omogenei e validi per tutti i contribuenti coinvolti oppure se formulati di caso in caso. Si dovrà attendere, infatti, l'emanazione del decreto del MEF per comprendere la logica, necessariamente diversa per i due gruppi di soggetti (contribuenti ISA e soggetti forfettari), con cui verrà determinato il reddito e il valore della produzione ai fini IRAP, necessari alla definizione della proposta di concordato. Nessun riferimento viene, inoltre, previsto per bilanciare i benefici riconosciuti con il concordato pre-

ventivo biennale e possibili fenomeni di evasione e di sotto-dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti e della fatturazione;

il concordato, come evidenziato anche dai contributi pervenuti, pone una serie di questioni relative:

a) alle condizioni di accesso che, fermo restando la conferma del punteggio previsto, rischiano di discriminare taluni contribuenti in base alla propria forma giuridica e a situazioni non attribuibili a comportamenti fiscali pericolosi ma soltanto alla difficoltà dello strumento ISA di fotografare correttamente la situazione dell'operatore economico, come nel caso di soggetti non lucrativi e mutualistici e *in primis* le società cooperative;

b) all'incertezza che caratterizza alcune attività professionali legate al rispetto delle tempistiche di incasso dai propri clienti, per le quali il concordato preventivo si configurerebbe come una « scommessa »;

c) alle tempistiche previste che appaiono non adeguate ai fini dell'invio dei dati, della formulazione e dell'analisi della proposta;

nessuna misura è stata prevista per migliorare le informazioni che si raccolgono con gli Isa, che oggi consistono in gran parte in una riclassificazione dei dati di bilancio. Per fare tutto ciò è necessario un immediato incremento della capacità operativa dell'Agenzia delle entrate di cui non si ravvisa traccia nel provvedimento e, più in generale, nelle deleghe conferite al Governo;

appaiono altresì deboli le misure previste per rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate sui soggetti ISA con punteggio inferiore a 8, a partire da quelle di monitoraggio sul campo accompagnate da adeguate analisi di rischio;

appaiono, inoltre, deboli le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità. Le cause di esclusione sono limitate soltanto alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento, nonché alla b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

risultano del tutto inaccettabili le previsioni di decadenza del concordato preventivo biennale per i contribuenti ai quali si rendono applicabili gli indici ISA e in particolare la previsione che fa scattare la decadenza a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, da cui risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per

un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. Si tratta di una norma che di fatto giustifica le evasioni di piccola entità e condona in via preventiva le mancate attività non dichiarate per importi fino al 30 per cento dei ricavi dichiarati, mantenendo in capo al soggetto che commette tali infrazioni agli obblighi tributari e dichiarativi di poter beneficiare comunque del concordato preventivo biennale;

relativamente al concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfettario emergono:

a) una mancata chiarezza sui criteri e sulle modalità di selezione dei predetti soggetti ai quali l'Agenzia delle entrate dovrebbe proporre il concordato preventivo biennale, anche in considerazione del fatto che per questi non è previsto l'ISA;

b) una tempistica di applicazione affrettata del concordato preventivo, fondata su dati incompleti su cui elaborare la proposta di concordato. La disponibilità effettiva dei dati relativi alla fatturazione elettronica riferiti al ciclo attivo e passivo non sarà completa nel 2024 e, pertanto, la proposta di concordato rischia di essere formulata in misura non calibrata rispetto all'effettiva situazione del contribuente;

c) nessun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati utili all'elaborazione della proposta di concordato;

d) deboli e limitate cause di esclusione, nonché le inaccettabili previsioni di decadenza già previste per i contribuenti ai quali si applicano gli indici ISA. Inoltre, per tali contribuenti non rilevano gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato preventivo biennale, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la « possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato »;

colpisce, infine, il sostanziale blocco delle attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, la cui capacità operativa è deviata sui soggetti che non aderiscono al concordato.

Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

92^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (Risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa) (Discussione e rinvio)

Il relatore **MARCHESCHI (Fdi)** illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso risulta dallo stralcio dell'articolo 3 dell'Atto Senato n. 924 deliberato nella seduta dell'Assemblea n. 128 del 22 novembre 2023.

Fa presente innanzitutto che il disegno di legge, composto di un solo articolo, reca l'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. In particolare, esso persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti.

A tal fine – prosegue il relatore – il disegno di legge in esame incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti, vale a dire il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (« Norme in materia di

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (« Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica »).

Tra le modifiche introdotte, segnala la disposizione in materia di attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Richiama conclusivamente l'attenzione sulla previsione sulla base della quale, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, dovrà essere promossa – oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato – la cittadinanza attiva e solidale.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) chiede che sia avviato un ciclo di audizioni per approfondire i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di venerdì 12 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire richieste di audizioni, di cui prospetta lo svolgimento possibilmente in un'unica giornata della settimana prossima.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver precisato che la richiesta di audizioni da parte del Gruppo del Partito democratico non costituisce un pretesto per protrarre l'esame del provvedimento, esprime perplessità in merito alla proposta di concentrare le audizioni in un'unica giornata, anche tenuto conto che, per altri provvedimenti d'iniziativa dei Gruppi di opposizione, lo svolgimento delle audizioni si sta protraendo nel corso dei mesi.

In risposta alla senatrice D'Elia, il PRESIDENTE rileva che, lungi dal voler comprimere i tempi dedicati alle audizioni, la Presidenza si è attenuta ad un metodo tendente a concentrare le stesse in un numero circoscritto di sedute, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'inizio della legislatura. La concentrazione del ciclo di audizioni si è rivelata particolarmente utile ad arricchire i contenuti di provvedimenti rilevanti e suscettibili di miglioramenti, a prescindere dalla provenienza politica dell'iniziativa. Non va peraltro sottovalutata l'opportunità di circoscrivere anche numericamente il numero di audizioni in presenza, fruendo della possibilità di acquisire contributi scritti dai soggetti che si ritiene comunque opportuno coinvolgere. Ribadisce conclusivamente la proposta di fissare alle ore 12 di venerdì 12 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire richieste di audizioni.

Dopo che il relatore MARCHESCHI (*FdI*) ha dichiarato di condividere la proposta del Presidente, sulla stessa conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(905) Deputato SASSO e altri. – *Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso ha ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti e loro familiari.

Evidenzia che il provvedimento intende porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto i docenti vittime di violenza, hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.

Ricorda che la Commissione ha approvato una risoluzione all'esito dell'esame dell'affare assegnato sul « sul contrasto ai crescenti episodi di violenze nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico », con la quale (tra l'altro) si impegnava il Governo a promuovere la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, nonché a sostenere iniziative legislative parlamentari anche finalizzate ad aggravare le pene per atti di violenza, minaccia ed oltraggio perpetrati nei confronti di insegnanti in veste di pubblico ufficiale.

Con riferimento al testo in esame, composto di sette articoli, osserva che esso interviene su due piani. Da una parte, introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Dall'altra parte, interviene sotto il profilo penalistico-sanzionatorio.

Passando all'articolato del provvedimento in titolo, dà conto in dettaglio dell'articolo 1, il quale prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.

Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 istituisce la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale (« Circostanze aggravanti comuni »), introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale (« Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale »), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Con la novella proposta si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale (« Oltraggio a pubblico ufficiale »), il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 7, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BUCALO (*FdI*) si sofferma sul rilievo del provvedimento in titolo, volto a rafforzare le tutele nei confronti del personale docente e della scuola, che è vittima di fenomeni di crescente violenza, anche di carattere fisico, come testimoniano alcuni episodi di cronaca, che richiama.

Al riguardo, segnala come siano aumentati episodi di violenza perpetrati dai genitori degli studenti e sottolinea come tale circostanza sia

sintomo, per un verso, della fragilità e del disagio che vivono i ragazzi e le loro famiglie e, per l'altro, del venir meno del rapporto di fiducia fra le stesse famiglie e la scuola.

Fra i contenuti portanti del disegno di legge in esame, segnala l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, cui sono attribuite innanzitutto funzioni di monitoraggio e analisi di segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico. Al medesimo Osservatorio sono altresì assegnati compiti diretti a prevenire e contrastare il disagio giovanile e a favorire un clima di collaborazione tra scuola, studenti e famiglie. Giudica poi rilevante la presenza di misure volte a informare e sensibilizzare sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, nonché l'inasprimento delle pene per coloro che commettono i richiamati atti di violenza, anche nell'ottica di contribuire a restituire valore alla figura del docente, in quanto esercente funzioni pubbliche, peraltro estremamente delicate in quanto di accompagnamento dei ragazzi nello sviluppo della loro vita.

Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), nel condividere le considerazioni appena svolte dalla senatrice Bucalo, si sofferma a sua volta sull'importanza delle funzioni assegnate all'istituendo Osservatorio. In proposito, ritiene centrali i compiti relativi al monitoraggio e all'analisi dei casi di violenza nelle scuole, che accadono con sempre maggiore frequenza. In proposito, richiama diffusamente taluni gravi episodi di violenza occorsi di recente.

Condivide la scelta compiuta dal disegno di legge di inasprire l'apparato sanzionatorio sotto il duplice profilo dell'incremento della pena se il reato è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno e dell'inserimento di un'ulteriore circostanza aggravante del reato commesso ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Sotto quest'ultimo profilo, ritiene doveroso che le forme di tutela che l'ordinamento (all'articolo 61, primo comma, numero 11-*octies*, del codice penale) già riconosce nei confronti di coloro che esercitano professioni sanitarie e socio sanitarie siano estese anche al personale scolastico.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) premette che la propria parte politica condivide la finalità di apprestare maggiori tutele nei confronti del personale scolastico. Ciò nondimeno esprime una valutazione critica nei confronti del disegno di legge in titolo, sottolineando che la scelta di rafforzare l'apparato sanzionatorio non è a suo avviso efficace. Al riguardo, fa presente che il sistema statunitense, che si caratterizza, come è noto, proprio per un sistema sanzionatorio estremamente rigoroso, evidenzia la propria inadeguatezza a contrastare i molteplici e gravi fenomeni di violenza che accadono nelle scuole.

Il provvedimento presenta a suo giudizio indiscutibili carenze, anche con riferimento all'assenza di misure che consentano non solo di analiz-

zare i fenomeni di violenza, bensì anche di prevenirli, attraverso l'introduzione di sistemi di allerta precoce nelle scuole. A tal proposito, riterrebbe auspicabile il coinvolgimento di figure professionali, come quella degli psicologi, nelle scuole, al fine di individuare e prevenire situazioni di disagio sociale.

La senatrice ALOISIO (*M5S*), dopo aver espresso le sue perplessità in merito all'efficacia di misure di inasprimento delle pene, rileva l'importanza di dotarsi di dati statistici sistematici e fondati che attestino se si è effettivamente in presenza di un incremento della violenza nelle istituzioni scolastiche ovvero se i fenomeni in atto possano essere considerati episodici.

Si dichiara poi non favorevole all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico sulla base del convincimento che gli organi collegiali presenti in ciascuna scuola – collegio dei docenti, consigli di classe, assemblea dei genitori, consiglio d'istituto – rappresentino le sedi naturali per monitorare e analizzare i casi di violenza a danno del personale scolastico, nonché per creare le condizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni medesimi.

Passa, quindi, a richiamare l'attenzione su una proposta legislativa d'iniziativa del suo Gruppo, avente ad oggetto l'introduzione nella scuola di percorsi di educazione all'affettività (Atto Senato n. 979). Nell'auspicare un celere avvio dell'esame di tale disegno di legge, non appena sarà assegnato, anticipa che, tra le diverse misure proposte per creare condizioni di prevenzione dei fenomeni di violenza nelle scuole, l'iniziativa legislativa ricomprende anche il coinvolgimento di figure specializzate, tra cui psicologi e medici, che possano essere di ausilio al personale scolastico nell'insegnamento dell'educazione emotiva.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) ritiene, anche sulla base delle sue esperienze professionali, che le misure di inasprimento delle pene, per quanto non inutili, non siano comunque risolutive ai fini della soluzione dei problemi di violenza nella scuola.

Evidenzia, quindi, la centralità, nella discussione in corso, dell'insegnamento dell'educazione civica, che rappresenta un tema comune al provvedimento in titolo e al disegno di legge avente ad oggetto la revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti, di cui la Commissione ha testé avviato l'esame.

Reputa, al riguardo, che all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica sia un profilo prioritario l'educazione comportamentale, in relazione alla quale la scuola è chiamata a svolgere un'azione di supplenza delle carenze dei contesti familiari, con particolare riguardo a quelli caratterizzati da situazioni di disagio e di povertà educativa.

Rileva criticamente la scelta, a suo avviso velleitaria, di ricondurre all'insegnamento dell'educazione civica molteplici materie, quali l'educazione stradale, per il cui insegnamento il tempo riservato all'educazione civica, pari a una sola ora settimanale, è del tutto insufficiente.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*), nel dichiarare di condividere a sua volta le considerazioni del senatore Castiello, rileva che al problema della quantità oraria si aggiunge quello di dotare i docenti di un'adeguata formazione all'insegnamento dell'educazione civica.

Si dichiara poi favorevole al coinvolgimento di psicologi nelle istituzioni scolastiche e sottopone alla valutazione dei commissari l'ipotesi che l'azione di supporto degli psicologi possa rivolgersi agli studenti e alle loro famiglie.

Dopo aver riconosciuto che le misure di inasprimento delle pene rappresentano comunque un deterrente nei confronti dei comportamenti violenti, domanda delucidazioni in merito alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'istruzione in seno all'istituendo Osservatorio nazionale per la sicurezza del personale scolastico.

La senatrice BUCALO (*Fdl*), ad integrazione del suo intervento, specifica che le misure di inasprimento delle pene sono rivolte ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Anche il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) integra brevemente il proprio intervento per evidenziare che, nel provvedimento in esame, le misure di inasprimento delle pene sono completate ed equilibrate dalle funzioni attribuite all'Osservatorio, nonché per richiamare dati emersi da recenti sondaggi e dalle segnalazioni pervenute dai pronto soccorso che attestano inequivocabilmente la non occasionalità degli episodi di violenza in ambiente scolastico.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) premette che la propria parte politica non è pregiudizialmente contraria al provvedimento in titolo, come testimonia l'astensione del Gruppo del Partito democratico nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Critica, tuttavia, la scelta di prediligere misure repressive rispetto all'esigenza, a suo avviso ineludibile, di valorizzare la comunità educante, anche con riferimento all'introduzione di figure qualificate (come gli psicologi) ad intercettare le ragioni del disagio sociale, che sottendono gli episodi di violenza. La scuola non può infatti essere intesa come corpo isolato al di fuori del contesto sociale che la caratterizza.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), ad integrazione dell'intervento svolto, rileva criticamente che nel provvedimento in esame non si prevedano misure consequenziali all'attività di monitoraggio e di analisi dell'Osservatorio, quali, ad esempio, l'attribuzione di risorse ai contesti scolastici e territoriali in difficoltà.

Dopo una precisazione della senatrice ALOISIO (*M5S*), non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Intervenendo in sede di replica, dichiara innanzitutto la sua convinta adesione ai contenuti del provvedimento. Nell'esprimere poi la sua con-

divisione con l'osservazione del senatore Castiello, sollecita il rappresentante del Governo ad avviare una riflessione, anche con il contributo del Parlamento, orientata a valorizzare e rimodulare l'insegnamento dell'educazione civica con la finalità di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze odierne.

In risposta alla senatrice Versace, precisa infine che la presenza di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nell'Osservatorio può ritenersi implicita nell'istituzione dell'Osservatorio stesso presso il medesimo Ministero.

Il sottosegretario Paola Frassinetti, intervenendo a sua volta in replica al dibattito, prende atto della recente tendenza legislativa ad inserire una molteplicità di profili educativi nell'insegnamento dell'educazione civica, che pare sottendere la volontà di demandare alla scuola la risoluzione di molte problematiche della società.

Anticipa, al riguardo, che sono in via di definizione le nuove linee guida ministeriali per l'educazione civica e che in esse si è cercato di conferire maggiore rilievo ai tre profili dell'educazione ambientale, di una formazione comportamentale che renda i giovani in grado di affrontare le situazioni di emergenza sociale, nonché dell'educazione finanziaria, anche nell'ottica di fornire supporto alle donne che risultano spesso vittime di violenze economiche.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 16 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione si accinge ad avviare l'esame, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori di cui si è dato conto nella seduta del 21 dicembre scorso, del disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Fallucchi, sulla promozione delle manifestazioni in abiti storici. Al riguardo, segnala che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando (peraltro in una fase avanzata) un disegno di legge che, nel testo unificato adottato dalla omologa VII Commissione permanente, reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Il provvedimento in titolo, pur incidendo su un oggetto senz'altro distinto rispetto a quello della citata iniziativa legislativa della Camera,

presenta alcuni contenuti in parte sovrapponibili, non fosse altro che le manifestazioni di rievocazione storica possono avvenire anche attraverso il ricorso agli abiti storici.

Per tale ragione l'avvio dell'esame del presente disegno di legge potrà costituire l'occasione per un'approfondita istruttoria al fine di pervenire ad una compiuta disciplina sulle manifestazioni in abiti storici, assente nel testo unificato in esame alla Camera. Qualora quest'ultimo testo venisse peraltro approvato e trasmesso in tempi rapidi, si potrebbe valutare l'abbinamento delle due iniziative legislative e le disposizioni del disegno di legge in esame potrebbero eventualmente confluire nell'iniziativa all'esame dell'altro ramo del Parlamento, arricchendone i contenuti.

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, che riconosce il valore culturale e socio-economico degli « abiti storici » e delle « rievocazioni storiche » e istituisce una Giornata nazionale ad essi dedicata.

In particolare, il testo in esame si propone di tutelare, promuovere, mantenere viva la tradizione nazionale, conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per l'importanza della sua arte, mediante la celebrazione della « Giornata nazionale degli abiti storici » da istituirsi nel giorno dell'11 novembre di ogni anno, in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici; definisce i principi generali e le manifestazioni in abiti storici, in particolare le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale, tradizionale ed economico.

L'articolo 2 promuove, in conformità al principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato, regioni, ed enti locali, il profilo turistico delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

L'articolo 3 istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione di abiti storici presso il Ministero del turismo, definendone i compiti generali e precisando che i componenti dello stesso non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

L'articolo 4 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, tenuto dal Comitato scientifico di cui al precedente articolo.

L'articolo 5 riconosce, per l'11 novembre di ogni anno, la Giornata nazionale degli abiti storici.

L'articolo 6 stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative per la celebrazione della suddetta Giornata nazionale

L'articolo 7 dispone adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 916

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha disposto la nuova assegnazione in sede referente del disegno di legge n. 916, d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, recante « Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie », precedentemente assegnato in sede redigente.

Propone di avviarne l'esame sin dalla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, come appena stabilito, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 916.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che, con riferimento agli obiettivi dell'intervento, nell'allegata analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) si evidenzia che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 2021, sono state rilevate alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e le Autorità marittime. Con il provvedimento in esame si è quindi provveduto a fornire una soluzione a tale circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento con gli obiettivi della direttiva, e a correggere alcuni errori materiali.

Lo schema si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche alle definizioni.

In particolare, esso rivede la definizione di « rifiuti delle navi », al fine di includervi anche i sedimenti, e quella di « sufficiente capacità di stoccaggio », introducendo il riferimento al metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile e prevede che solo le navi militari da guerra e ausiliarie aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate si conformino alla disciplina del decreto legislativo n. 197 in materia di conferimento dei rifiuti, alla luce di un emanando decreto ministeriale.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che i gestori degli impianti portuali di raccolta possano sottoscrivere accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.

Esso prevede inoltre che debba essere garantita la conformità degli impianti portuali alle disposizioni in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.

Il comma 2 prevede che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti siano sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale e assicura che le informazioni relative ai piani medesimi vadano ad alimentare l'archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche volte a identificare con chiarezza i soggetti competenti a porre in essere gli adempimenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo n. 197 del 2021, in materia di conferimento dei rifiuti delle navi.

In particolare, i commi 1 e 2 chiariscono che l'Autorità competente ai fini degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

Il comma 3 prevede invece che le tariffe a carico delle navi relative ai costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti siano determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti, sentita le Autorità marittime.

Inoltre, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, si prevede che vengano identificati adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

Il comma 4 chiarisce che l'Autorità competente ai fini dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che – fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto – agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziata per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il comma 2 chiarisce che le ispezioni si svolgono nei confronti delle navi che fanno scalo nei porti nazionali.

I commi 3 e 4 precisano il riparto di competenze in materia di attività di comunicazione e di registrazione delle ispezioni.

Il comma 5 chiarisce che la competenza per la trasmissione dei dati alla Commissione europea spetta al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che consta di quattro articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021. Oltre ad aggiornare una serie di espressioni lessicali e di riferimenti normativi e a chiarire i soggetti destinatari di varie disposizioni, sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni.

Il comma 1 estende ulteriormente l'oggetto del Testo unico. Il decreto legislativo n. 208 del 2021 aveva già ricompreso, accanto ai tradizionali servizi di media audiovisivi e radiofonici, i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Lo schema in esame riconduce ora al Testo unico anche i servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video.

Il comma 2 chiarisce che coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana sono, oltre al fornitore, tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici.

Il comma 3 interviene sulle definizioni, tra l'altro introducendo le nuove definizioni di « servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio », « fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale » e « spot di televendita ».

Il comma 4 inserisce tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia il « contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizioni della Nazione (*cancel culture*) ».

Il comma 5 interviene sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, eliminando il divieto per uno stesso soggetto e per soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento di essere, contem-

poraneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale. La relazione illustrativa chiarisce che tale eliminazione è stata inserita in coerenza con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 208 del 2021, che ha soppeso il divieto di titolarità congiunta dell'autorizzazione alla fornitura di media audiovisivi lineari su scala nazionale e su scala locale, su frequenze terrestri.

Il comma 7 sostituisce il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori con un nuovo comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale.

Il comma 8 prevede che l'attività di operatori di rete per la radio-diffusione in tecnica digitale sia oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

I commi 15, 17 e 18 apportano alcune modifiche alla disciplina, rispettivamente, dei trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso, della diffusione di programmi in contemporanea e della ripetizione di palinsesti radiotelevisivi.

Il comma 23 modifica la disciplina della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio, individuando compiutamente il titolare che ha diritto a chiedere la rettifica di determinati contenuti, e cioè colui che subisce la diffusione di proprie immagini o l'attribuzione di atti, pensieri o dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Il comma 25 apporta alcune modifiche alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, chiarendo, tra l'altro, che i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un codice di autoregolamentazione e tutela dei minori.

Il comma 26 interviene sull'articolo 38 del Testo unico, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, espungendo tutti i riferimenti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Il comma 28 chiarisce che l'articolo 40 del Testo unico, in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, si applica anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti.

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del Testo unico, che dettano disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema del decreto legislativo n. 208. I due articoli in questione vengono dunque integralmente sostituiti con alcune modifiche, tra cui l'estensione ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.

Il comma 33 modifica l'articolo 45 del Testo unico, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, al fine di eliminare un riferimento temporale superato e di chiarire il novero dei destinatari.

Il comma 35 modifica la disciplina della gestione dello spettro elettromagnetico e della pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

In primo luogo, si prevede che ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applichi il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si attribuisce poi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'AGCOM, la definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale.

Si introducono infine due nuovi commi. Il primo disciplina la materia della esenzione dai contributi per gli operatori radiofonici digitali e prevede che i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non siano dovuti per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'AGCOM n. 286/22/CONS.

Il secondo regola il regime di esenzione dei diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Il comma 37 sostituisce integralmente gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema di decreto legislativo n. 208.

Tali articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta.

Con l'occasione, vengono apportate alcune modifiche, finalizzate, in particolare, ad eliminare la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal Testo unico, nonché di aumentarne la percentuale prevista. La relazione illustrativa chiarisce che, così facendo, sono eliminate le incertezze sul regime degli obblighi previsto a carico dei fornitori per la promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti, a vantaggio di un sistema applicativo cristallizzato nell'adozione di una soglia fissa.

Viene inoltre aumentata dal 50 al 60 per cento la sottoquota riferita alle opere espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni, al fine di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva.

Il comma 39 interviene sull'articolo 67 del Testo unico, che disciplina le sanzioni di competenza dell'AGCOM, precisando il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento e chiarendo che, in caso di contrasto,

le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento europeo 2022/2065 prevalgono su quelle contenute nel Testo unico.

Il comma 40 interviene invece sulle sanzioni di competenza del MI-MIT, razionalizzando il funzionamento del meccanismo di riduzione di un decimo previsto dall'articolo 68 del Testo unico.

Il comma 41 chiarisce che le disposizioni del Testo unico non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento europeo sui servizi digitali.

L'articolo 2 reca modificazioni di carattere formale al Testo unico.

L'articolo 3 dispone due abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(761) GASPARRI e PAROLI. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) OCCHIUTO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) DREOSTO. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(911) Elena SIRONI e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 911 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Rosso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 911.

L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, prevedendo, tra l'altro, che, con decreto ministeriale, siano stabiliti i criteri e le modalità per il monitoraggio e siano individuati i soggetti pubblici a cui sono demandati i relativi compiti. Il decreto è sottoposto a verifica ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

L'articolo 4 introduce il divieto di consumare o impermeabilizzare nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso, stabilendo che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività

di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni del provvedimento in esame, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto.

L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dettino disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio.

I comuni devono inoltre censire annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e diffondere i dati aggiornati pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti *internet* istituzionali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Al fine di usufruire delle risorse di cui all'articolo in esame, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 911 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(837) *DE PRIAMO e altri. – Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*

(Discussione e rinvio)

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*), illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Ricorda che il comma 47 del suddetto articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-*bis* – inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 – attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del suddetto comma 49-*bis*, stabilendo che esso deve essere interpretato nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena pro-

prietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.

Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, l'articolo 2 prevede che il costo dell'area – oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 – debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.

Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito della discussione è rinviato.

(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Il PRESIDENTE comunica che alle ore 14 di oggi avrà luogo l'ultima delle audizioni previste e che pertanto il seguito della discussione avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00002) FREGOLENT – Adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) presenta una riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni pervenute da alcuni colleghi e, in particolare, dai senatori Petrucci e De Priamo.

Segnala che, mentre alle premesse non sono state apportate modificazioni significative, il primo impegno è stato sostituito. Considerato, infatti, che la formulazione originaria aveva fatto insorgere in alcuni il dubbio che l'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, da essa previsto, potesse impattare sul processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è optato per prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un tavolo che coinvolga tutti gli *stakeholder* nella ricerca di una soluzione del problema. Ciò è diventato quanto mai impellente, in quanto le due sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribadito quanto già statuito dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rischiano di creare un *vulnus* per le regioni che non sanno più cosa fare dopo che il regolamento dell'ARERA è stato smontato. Anche gli operatori hanno paura che ogni loro azione possa essere oggetto di contestazioni.

Ritiene dunque necessario che il Ministero riporti tutti i soggetti coinvolti a un tavolo per trovare una soluzione condivisa.

Il vice ministro GAVA ringrazia la senatrice Fregolent e dichiara di condividere la necessità di fare chiarezza.

Comunica di essere pronta a esprimersi sul testo originario della proposta di risoluzione ma, considerato che è appena stato depositato un nuovo testo, chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per poter valutare le differenze delle due versioni.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) ringrazia il Governo per la disponibilità e, ritenendo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, dichiara che non vi sono problemi a rinviare anche di una settimana, in maniera tale che anche tutti i componenti della Commissione che ancora non l'avessero fatto possano esaminare il testo.

Con l'occasione, ringrazia il Presidente e tutta la maggioranza per l'apertura e la disponibilità con cui hanno accettato di lavorare su un tema posto da una forza di opposizione.

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce del dibattito, l'esame della proposta di risoluzione in titolo verrà reinserita all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sull'atto

del Governo n. 108 (correttivo del codice delle comunicazioni elettroniche), una volta che ne sarà stato avviato l'esame.

Il PRESIDENTE comunica che l'avvio dell'esame avrà luogo la prossima settimana e che, d'intesa con il relatore Rosso, sarà eventualmente possibile svolgere le audizioni la prossima settimana stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DALLA SENATRICE FREGOLENT

La Commissione 8^a,

premesso che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: « integrati, minimi e aggiuntivi »;

gli impianti « minimi » sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti « minimi » e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che

per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero;

nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti « minimi » da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha

assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (art. 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (art. 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale,

impegna il Governo:

1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti, compresi i consorzi e i privati interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti « minimi », indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;

2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regia a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto « minimo », pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre « norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche »; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE 673 (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

146^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Fabrizio D’Ascenzo a Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 38)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)

Dopo aver fatto riferimento al *curriculum* del professor D’Ascenzo, già a disposizione della Commissione, la relatrice MANCINI (*FdI*) sostiene l’opportunità di procedere all’audizione del candidato ai sensi dell’articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il presidente ZAFFINI constata il consenso della Commissione rispetto alla proposta della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'avvocato Gabriele Fava (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) segnala i contenuti del *curriculum* a disposizione della Commissione. Propone quindi lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il presidente ZAFFINI prende atto del favore della Commissione riguardo la proposta di svolgimento dell'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Nell'illustrare i profili di competenza del disegno di legge n. 969, il relatore SATTA (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 6, che, al comma 1, conferisce una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, in materia di imballaggio dei medicinali per uso umano. In base al successivo comma 2, oltre ai principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono previsti principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

L'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Inoltre, l'articolo 5 è volto al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 11 è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, riguardante gli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, mentre l'articolo 12 è finalizzato al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, in materia di emissioni di gas a effetto serra.

Per quanto concerne l'Allegato A, la direttiva (UE) 2022/2041 è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, mentre la direttiva (UE) 2022/2381 reca misure relative all'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate.

Riguardo alle parti di interesse della Commissione presenti nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, il relatore specifica che nella prima parte viene richiamata la proposta di regolamento che vieta l'immissione e la messa a disposizione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato ed è evidenziata la promozione di una serie di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro e la promozione di progetti di *welfare* aziendale. Vengono inoltre annunciate azioni concrete per supportare le famiglie e i loro figli e favorire l'inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e le persone particolarmente svantaggiate.

Nella seconda parte sono segnalate le proposte volte a consentire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al riguardo, il Governo sottolinea la necessità di pervenire a un quadro normativo ambizioso e al contempo equo. Viene poi posto un particolare accento sulle proposte della Commissione europea per la revisione della normativa sulle emissioni industriali, sulla gestione dei rifiuti, sugli imballaggi e i rifiuti derivanti, sui cicli sostenibili del carbonio e sulla Strategia per la Biodiversità per il 2030.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari, il Governo ricorda che, pur condividendo gli obiettivi della relativa proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'Italia ha espresso una posizione critica su diversi elementi.

Viene successivamente citata la proposta di direttiva sul miglioramento delle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, che intende fornire una regolazione minima unitaria per adeguare l'ordinamento alle trasformazioni « digitali » del mondo del lavoro, coniugando il crescente utilizzo di piattaforme e strumenti tecnologici con adeguati livelli di protezione sociale. Il Governo evidenzia inoltre il proprio impegno a sviluppare iniziative volte a migliorare la tutela, la sicurezza e la qualità del lavoro, nonché a contrastare le forme di irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in materia lavoristica.

Il contrasto del lavoro sommerso costituisce un obiettivo rilevante anche nel contesto del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, unitamente

al rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti. A tale riguardo è prevista una serie di azioni specifiche.

Nell'ambito della Strategia dell'UE in materia di droghe, viene inoltre segnalato lo sviluppo di un approccio basato su dati probanti e sui diritti umani, nonché di iniziative nell'ambito della prevenzione, fra cui campagne educative in collaborazione con l'Agenzia per le questioni relative agli stupefacenti.

Infine, nella sezione dedicata alla promozione di un « Nuovo slancio per la democrazia europea », vengono richiamati i *dossier* relativi all'« Unione dell'Uguaglianza », alla parità retributiva, alla cultura dell'inclusione e del rispetto, all'inclusione di soggetti vulnerabili, alla Carta europea della disabilità e al sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità.

In merito alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, fatto presente che la prima parte è dedicata al processo di integrazione europea, il relatore si sofferma sugli aspetti di specifica competenza contenuti nella seconda parte, riguardante le politiche strategiche. Segnala quindi, in primo luogo, i risultati conseguiti in ordine alla riduzione delle microplastiche e degli inquinanti delle acque, nonché in materia di emissioni industriali, illustrati nel capitolo 1.

Nel capitolo 2 sono riportati i dati sulla digitalizzazione della sanità, in particolare con riguardo al Fascicolo Sanitario Elettronico, alla diffusione della telemedicina e ai lavori sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

Nel capitolo successivo viene data evidenza dei risultati conseguiti per il rafforzamento della tutela e della qualità del lavoro, per il contrasto del lavoro sommerso, nonché in favore della conciliazione della vita familiare e lavorativa. In materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è segnalata in particolare la partecipazione ai lavori relativi alla proposta di direttiva di modifica della direttiva 2009/148/CE. Sono inoltre riportate le azioni finalizzate al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché in tema di sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità, e sono segnalati i risultati sul potenziamento della filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS, oltre agli interventi sul reclutamento e sul rafforzamento delle competenze e della formazione per il personale della PA.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea, mentre la quarta parte riguarda le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) segnala la rilevanza della direttiva in materia di retribuzione minima, proponendo un approfondimento in relazione alla questione della non obbligatorietà di disposizioni legislative specifiche in relazione all'adeguatezza del sistema di contrattazione collettiva. Segnala altresì la valenza del recepimento della direttiva (UE) 2022/431, riguardante la protezione dei la-

voratori nei confronti degli agenti cancerogeni o mutageni e delle sostanze tossiche per la riproduzione umana, di cui all'articolo 8.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) fa presente l'importanza del recepimento delle disposizioni riguardanti la protezione dei lavoratori nei confronti dell'esposizione all'amianto. A tale riguardo sottolinea l'alto livello di rischio caratterizzante l'attività del personale del corpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile in ragione della diffusione dell'amianto nell'ambiente in occasioni di calamità. Tali categorie sono peraltro prive di copertura assicurativa obbligatoria.

Riguardo alla proposta in materia di parità retributiva rileva le permanenti carenze legislative riguardo i necessari requisiti di trasparenza.

Fatta presente la propria insoddisfazione nei confronti dell'atteggiamento di Governo e maggioranza riguardo la questione del salario minimo, sottolinea che questo non può essere inteso come contrapposto alla contrattazione collettiva. Il tema richiede peraltro ulteriori approfondimenti in conseguenza della recente evoluzione del lavoro, con la connessa necessità di definire i criteri di appartenenza contrattuale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) dà conto inizialmente delle finalità del disegno di legge in esame, oggetto dell'articolo 1. Passando agli aspetti di competenza segnala l'articolo 3, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero del turismo del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, i cui componenti non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

Ai sensi dell'articolo 5 la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici, che non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sostiene l'opportunità, ai fini di un più completo esame del disegno di legge in titolo, di tenere conto del valore degli abiti storici tipici della tradizione del presepe napoletano.

Il senatore ZULLO (*FdI*) reputa condivisibile il rilievo del senatore Mazzella, auspicando che la relatrice ne tenga conto in sede di predisposizione del parere, nella prospettiva di una possibile integrazione del disegno di legge da parte della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(905) *Deputato SASSO e altri. – Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Con riguardo agli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, la relatrice MANCINI (*FdI*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, il quale prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico e ne definisce i compiti.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », che, celebrata il 15 dicembre di ogni anno, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Ai fini di un più proficuo svolgimento dell'esame, la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) propone di rinviare il dibattito successivamente alle audizioni che eventualmente dovessero aver luogo presso la Commissione di merito.

A parere del senatore MAZZELLA (*M5S*) il disegno di legge in esame sposta la gestione del problema della violenza nei confronti del personale scolastico all'Osservatorio nazionale, senza individuare modalità concrete per la sua risoluzione. Nella redazione del provvedimento non si è infatti tenuto conto, innanzitutto, dell'importanza della figura dello psicologo scolastico. L'iniziativa legislativa risente inoltre della tendenza del Governo e della maggioranza a ricorrere in maniera eccessiva allo strumento penale, improprio specie in ambiti in cui è più opportuno individuare mezzi alternativi, a carattere preventivo.

Richiamando la proposta della senatrice Sbröllini, il senatore ZULLO (*FdI*) si riserva di intervenire successivamente in discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

Plenaria**147^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Ha la parola il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), il quale esprime un ringraziamento alla Commissione e alla rappresentante del Governo per l'impegno comune profuso riguardo alla materia in esame.

Lo schema di decreto legislativo in titolo, anziché disporre in merito all'istituzione di un ulteriore organismo di rappresentanza di determinate istanze sociali, costituisce infatti uno strumento utile alla realizzazione di un'effettiva inclusione nella società, anche considerata l'esigenza di superare le situazioni di disparità e di disagio accentuate dalla pandemia.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riconosce che lo schema di parere tiene conto delle audizioni svolte. Tuttavia non considera il rischio connesso al carattere insufficientemente incisivo dei poteri attribuiti al Garante, sprovvisto della potestà di irrogare sanzioni e di esprimere pareri vincolanti sulle proposte di provvedimento delle amministrazioni pubbliche.

Intervenendo a nome del proprio Gruppo, il senatore ZULLO (*FdI*) giudica favorevolmente lo schema di parere, nel quale sono recepiti gli spunti forniti dalle audizioni. Sarebbe invece improprio dotare il Garante di poteri sanzionatori in considerazione della natura di tale organismo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riconosce l'impegno del relatore relativamente al recepimento dei contributi forniti dai soggetti auditi.

Dopo aver condiviso i rilievi della senatrice Zampa, esprime perplessità, anche richiamando il parere del Consiglio di Stato, in ordine alla procedura di nomina del Garante. Questa, ai sensi dello schema di decreto legislativo, non prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che pure rafforzerebbe l'autorità del Garante stesso. Tale figura è infatti chiamata a intervenire a fronte di violazioni di diritti e di comportamenti omissivi delle amministrazioni derivanti da mancanza di strutture e risorse.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) reputa fortemente apprezzabile la sinergia sviluppata con il Governo, che ha permesso l'individuazione di soluzioni normative innovative, volte alla tutela delle persone secondo una visione integrata dell'ordinamento costituzionale, della legislazione e delle esperienze concrete. Tale risultato deriva altresì dall'utilizzo proficuo dei contributi forniti dalle audizioni e dal clima di condivisione che ha contraddistinto l'andamento dell'esame. Preannuncia pertanto il favore del proprio Gruppo nei confronti della proposta del relatore.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) valuta positivamente l'operato del relatore e auspica l'approvazione in tempi rapidi dello schema di parere.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ritiene necessario acquisire ulteriori garanzie in ordine alla capacità del Garante di assicurare l'applicazione della legislazione vigente a fronte delle inadempienze dell'amministrazioni pubbliche, specie riguardo alla questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il ministro Alessandra LOCATELLI specifica che l'attribuzione di poteri sanzionatori in capo al Garante non è contemplata dalla disciplina di delega. Fa inoltre presente la valorizzazione del ruolo del Parlamento in relazione alla nomina del Garante, attribuita ai Presidenti delle Camere, in assenza di intervento da parte del Governo.

Lo schema di decreto in esame è comunque adeguato per quanto riguarda le capacità d'intervento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, in particolare alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 3.

Il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) nota il riconoscimento comune dello sforzo volto alla recepimento dei contributi degli auditi. È inoltre particolarmente apprezzabile il clima positivo del dibattito, che ha affrontato una materia di elevata importanza nei confronti dell'innalzamento dei livelli di inclusione e di democrazia. L'attribuzione di poteri sanzionatori non è peraltro necessaria, essendo piuttosto propria della natura del Garante la funzione di sollecitare le diverse amministrazioni ai fini di un effettivo miglioramento della qualità della vita con le persone con disabilità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) fa presente l'opportunità di modulare i tempi dell'esame congiunto tenendo conto dell'andamento dei lavori della Commissione di merito.

Il relatore SATTA (*FdI*) segnala che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 696 è stato fissato a mercoledì 17 gennaio.

Il presidente ZAFFINI si riserva di programmare di conseguenza il seguito dell'esame congiunto, che dovrà comunque concludersi entro la mattinata del 17 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice LEONARDI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole. Specifica quindi che la questione sollevata nel corso del dibattito relativamente alla valorizzazione degli abiti storici nella tradizione

del presepe napoletano può essere più propriamente oggetto di confronto in sede di commissione di merito.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(905) Deputato SASSO e altri. – *Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime perplessità riguardo il ripetuto ricorso a strutture quali l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, che, in assenza di costi, sono deputati alla descrizione di fenomeni sociali peraltro ben conosciuti. Tale scelta nel caso del disegno di legge in esame rappresenta un'elusione dei problemi reali, a fronte dei quali serve piuttosto un piano d'intervento diretto, supportato da risorse adeguate.

Il senatore ZULLO (*FdI*) osserva l'utilità dell'Osservatorio nei confronti della finalità di un'effettiva applicazione della disciplina legislativa vigente in materia.

Intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (*FdI*) giudica l'Osservatorio nazionale funzionale all'obiettivo della sicurezza del personale scolastico. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere, posta in votazione, è approvata a maggioranza.

(915) Carmela BUCALO e altri. – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. – *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui profili di competenza dei disegni di legge in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*), segnalando che l'articolo 1 del disegno di legge

n. 942 pone l'obiettivo del superamento della carenza di medici mediante l'abolizione dell'accesso a numero chiuso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

L'articolo 2 prevede che l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia non richieda più il previo superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

Il successivo articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di svolgimento delle attività formative universitarie della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, fra i quali hanno particolare rilevanza quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*).

L'articolo 1 del disegno di legge n. 915 è identico all'articolo 2 del n. 942 e reca pertanto l'abolizione del numero programmato per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

L'articolo 2, comma 1, è volto a prevedere che il primo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia (LM-41), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo la sede, sia coincidente con il primo semestre del corso di laurea in biotecnologie (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), nonché a disciplinare la possibilità di proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. Illustra conclusivamente i contenuti del disegno di legge n. 916.

Richiamando l'esigenza di una trattazione approfondita dei disegni di legge in titolo, la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) suggerisce di attendere le acquisizioni che verranno garantite dallo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa, richiamando alcuni elementi di criticità presenti nei testi in esame, quali l'abbinamento dei diversi corsi di laurea corso di laurea in medicina e chirurgia, con riferimento al primo semestre, i criteri per l'attribuzione dei posti vacanti resisi disponibili e il valore dei crediti formativi, nonché l'individuazione delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) condivide i rilievi espressi e anticipa la propria intenzione di richiedere in 7^a Commissione lo svolgimento di audizioni. La materia sarà peraltro oggetto di ulteriori disegni di legge, di cui è opportuno attendere l'assegnazione. Un altro ambito meritevole di approfondimento è poi costituito dalle iniziative intraprese a legislazione vigente da alcune facoltà di medicina e chirurgia.

Il senatore ZULLO (*FdI*) fa presente che l'intervento del legislatore sulla questione del numero chiuso risponde alla finalità di sanare una reale situazione di disparità sociale. Ricorda quindi che l'attuale disciplina rispondeva all'obiettivo di garantire migliori livelli formativi agli studenti

ammessi. È comunque opportuno procedere ad approfondimenti adeguati nella prospettiva di un intervento di riforma della materia.

Il presidente ZAFFINI rammenta di essere stato designato quale relatore in 7^a Commissione sui disegni di legge in titolo, così da garantire l'armonizzazione della trattazione della Commissione di merito con la sensibilità della 10^a Commissione, tenuto conto dell'evidente rilevanza delle proposte legislative rispetto alla materia sanitaria.

Specifica quindi che oggetto dei disegni di legge sono le modalità di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia a fronte del previsto e progressivo aumento degli ammessi. Attualmente la priorità consiste nel fornire formazione di alta qualità e di ricalibrare la programmazione riguardo ai numeri, così da porre rimedio all'attuale carenza di personale medico e di evitare il ripetersi di situazioni di eccesso di laureati.

Convieni infine circa l'utilità di un rinvio dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione dell'atto del Governo n. 101 (Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

La 10^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 21 settembre 2023;

considerato il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso in data 10 ottobre 2023 e l'ulteriore parere del medesimo Organo consultivo reso in data 21 novembre 2023;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

Con riferimento all'articolo 1, comma 3, si invita innanzitutto il Governo a considerare l'opportunità di aggiungere, al termine del periodo, le seguenti parole: « , *in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità* ».

Anche alla luce delle considerazioni espresse in proposito dal Consiglio di Stato nel parere del 21 novembre 2023, menzionato in premessa, si segnala l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 6, sul modello delle procedure di nomina di autorità omologhe, prevedendo che il presidente e i componenti del collegio siano nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), si suggerisce di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « *Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati* ».

All'articolo 4, comma 1, lettera *f*), si segnala l'opportunità di sostituire le parole: « *richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento* » con le seguenti: « *proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* ».

Inoltre, sempre con riguardo all'articolo 4, comma 1, si valuta l'opportunità di sostituire la previsione contenuta alla lettera *p*) con la seguente: « *p) agisce e resiste in giudizio, anche a difesa delle proprie prerogative con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato* ».

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita a considerare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche: a) dopo le parole: « *pubbliche amministrazioni* » inserire le seguenti: « *da organismi privati che offrono servizi aperti al pubblico* »; b) alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: « *e emette parere motivato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.* ».

In relazione allo stesso comma 1, anche alla luce del citato parere del Consiglio di Stato del 21 novembre 2023, si suggerisce di chiarire la portata del termine « *rilevazione* », valutando altresì l'opportunità di coordinare detto comma con l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), primo periodo, dello schema in esame, posto che entrambe le disposizioni contengono elenchi, non completamente sovrapponibili, di soggetti legittimati alle segnalazioni al Garante.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di sostituire il comma 2 dell'articolo 5 con il seguente: « *2. Nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette con delibera collegiale un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza* ».

Sempre con riguardo all'articolo 5, si consideri l'opportunità di integrare la previsione contenuta al comma 4 alla luce dei rilievi formulati, sul punto, nel predetto parere del Consiglio di Stato, ove si evidenzia « *la mancata previsione (..) di un termine, scaduto il quale, il Garante possa agire per far valere l'inerzia, stante la non idoneità dei termini generali per provvedere individuati dalla legge n. 241 del 1990* ».

Infine, in relazione al medesimo articolo 5, si invita a valutare l'opportunità di espungere il comma 7.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 10 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva « sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale »

Indagine conoscitiva « sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del welfare integrativo ».

(Deliberazioni)

Alberto BAGNAI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 20 dicembre 2023, ha approvato lo svolgimento delle seguenti indagini conoscitive:

« sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale »;

« sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del *welfare* integrativo ».

Sull'oggetto e sul programma di entrambe le indagini (*vedi allegati*) è stata successivamente raggiunta l'intesa con le Presidenze di Camera e Senato, così come prescritto dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera. Al fine di poter dare l'avvio allo svolgimento delle inda-

gini stesse risulta quindi necessaria l'approvazione definitiva da parte della Commissione in sede plenaria.

Rileva, in proposito, che, posto che l'oggetto e il programma di indagine sono stati fissati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e approvati dai Presidenti delle Camere, eventuali modifiche sostanziali all'oggetto o al programma di indagine richiederebbero una nuova approvazione da parte degli stessi Presidenti.

Elisa PIRRO (*M5S*) chiede delucidazioni in merito al concreto svolgimento delle indagini e, in particolare, sui soggetti che saranno auditi dalla Commissione.

Alberto BAGNAI, *presidente*, fa presente che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi provvederà a predisporre un programma di audizioni, sentite le indicazioni dei Gruppi parlamentari. Ritiene peraltro che le proposte dei Gruppi stessi potranno essere integrate nel corso di svolgimento dei programmi di audizione.

La Commissione, con distinte votazioni, delibera lo svolgimento delle due indagini conoscitive nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle ore 8,35.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva «sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale».

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA*Fondamento normativo e ambito*

La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, definite dall'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le tematiche inerenti le politiche di investimento delle casse e dei fondi pensione. L'indagine si propone di effettuare una ricognizione delle attuali politiche di investimento e della composizione dei portafogli di casse e fondi, che approfondendo i documenti di sintesi forniti dai rapporti annuali delle altre istituzioni vigilanti (quali Corte dei conti e COVIP) descriva le tendenze in atto alla luce:

dello scenario macroeconomico globale (e in particolare delle persistenti tensioni inflazionistiche e dei loro riflessi sulla struttura dei tassi di interesse e sui rendimenti delle diverse *asset class*);

dell'evoluzione dei mercati finanziari internazionali;

della transizione ecologica e in particolare dei requisiti posti dalle normative ESG;

della transizione demografica e delle sfide da essa specificamente poste al mondo delle professioni.

Temi di interesse

Una lista, non esaustiva, dei principali profili di interesse della Commissione da approfondire nel corso dell'indagine, comprende:

la composizione dei portafogli delle singole istituzioni e la loro evoluzione storica e prospettica;

una ricognizione delle modalità di gestione del patrimonio (diretta o indiretta) con particolare riguardo alle procedure di selezione degli *advisor*;

un'analisi degli investimenti *mission related* e della relativa disciplina;

la redditività netta degli investimenti immobiliari e l'impatto sulla loro performance delle politiche di transizione ecologica (ad es., della revisione attualmente in corso della EPBD, *Energy Performance of Buildings Directive*);

l'impatto sull'economia reale nazionale delle politiche di investimento degli enti;

la struttura e l'efficacia dei sistemi di controllo e di *risk management*;

l'evoluzione delle casse previdenziali e dei fondi pensione verso il ruolo di investitori istituzionali e il loro potenziale contributo allo sviluppo dell'economia reale del Paese.

Soggetti da audire

Nell'ambito dell'indagine, la Commissione intende procedere all'audizione dei soggetti che seguono:

Esponenti degli altri organismi vigilanti, e quindi ministri o altri rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, della Giustizia, rappresentanti di Cortei dei conti, COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione), IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

Presidente, Direttore generale o altri rappresentanti di INPS e INAIL, nonché esponenti delle Casse private o privatizzate e dei Fondi pensione;

Esponenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISTAT e CNEL;

Presidente o altri rappresentanti di ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) e MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);

Esponenti delle OO.SS., delle rappresentanze datoriali, delle associazioni di categoria (quali: Confindustria, ABI, ANIA, AssoFondiPensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Federagenti, e altro);

Rappresentanti di aziende pubbliche che hanno costituito fondi pensione;

Esponenti del mondo universitario ed esperti di settore.

Risultati attesi

All'esito, la Commissione potrà valutare le sfide e le opportunità che il sistema previdenziale vigente, così come è stato delineato a seguito delle privatizzazioni di buona parte degli Enti e dello sviluppo del secondo pilastro, fronteggia nel suo percorso di evoluzione verso il ruolo di investitore istituzionale, avuto riguardo alle particolari caratteristiche di rendimento e rischiosità degli investimenti nell'economia reale, e tenuto conto delle sfide poste dalla doppia transizione ecologica e demografica. Nelle more del decreto ministeriale menzionato dall'articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 311, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), avente a oggetto le norme di indirizzo in materia degli investimenti delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, i risultati dell'indagine potranno essere altresì di ausilio per l'opera del legislatore delegato e delle amministrazioni vigilanti su questi specifici enti.

La Commissione si riserva di svolgere, con proprie delegazioni, missioni o visite presso le sedi istituzionali degli Enti, previa la prescritta autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, di partecipare a convegni o seminari su tematiche oggetto dell'indagine, di richiedere dati e informazioni ai soggetti sopra indicati.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2024.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva « sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del *welfare* integrativo ».

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA*Fondamento normativo e ambito*

La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, definite dall'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), e in particolare al comma 2, lettera *a*) e *b*) del citato articolo 56, secondo cui la Commissione « vigila: *a*) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale; *b*) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza », intende svolgere una indagine conoscitiva sui profili di sostenibilità e sui risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alle sfide poste:

dalla transizione demografica;

dall'evoluzione del mondo del lavoro e specificamente del mondo delle professioni;

dalla dinamica statistico-epidemiologica della domanda sulle tendenze del *welfare* integrativo, con particolare riguardo ai fondi sanitari integrativi, che rappresentano la principale voce della spesa assistenziale sostenuta dagli enti previdenziali privati.

L'indagine si propone di analizzare la sostenibilità del sistema previdenziale allargato e la sua congruità con le esigenze degli utenti.

Temi di interesse

Una lista, non esaustiva, dei principali profili di interesse della Commissione da approfondire nel corso dell'indagine, comprende:

l'impatto della transizione demografica sulla sostenibilità delle gestioni previdenziali di primo e secondo pilastro;

l'impatto sul gettito contributivo dell'evoluzione economica e sociologica del mondo del lavoro, e in particolare del mondo delle professioni ordinistiche e non ordinistiche;

l'impatto sull'equilibrio delle gestioni dell'evasione contributiva e dell'inesigibilità dei crediti, e l'adeguatezza dei sistemi di recupero crediti adottati dai diversi enti;

l'adeguatezza delle prestazioni, anche in relazione alle peculiarità del metodo di calcolo contributivo e ai rischi cui questo metodo espone i lavoratori con una storia contributiva frammentata;

le dinamiche della gestione separata INPS e il suo ruolo nel complesso del sistema previdenziale;

la coerenza della spesa assistenziale alle proprie finalità, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni in assistenza e previdenza;

la sostenibilità di lungo periodo delle gestioni come risulta dai rispettivi bilanci tecnici attuariali;

l'efficacia e la razionalità del sistema dei controlli.

Soggetti da audire

Nell'ambito dell'indagine, la Commissione intende procedere all'audizione dei soggetti che seguono:

Esponenti degli altri organismi vigilanti, e quindi ministri o altri rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, della Giustizia, rappresentanti di Cortei dei conti, COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione), IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

Presidente, Direttore generale o altri rappresentanti di INPS e INAIL, nonché dei rispettivi Consigli di Indirizzo e Vigilanza;

Esponenti delle Casse private o privatizzate e dei Fondi pensione;

Esponenti di CNEL, Banca d'Italia, CONSOB, ISTAT e Ufficio parlamentare di Bilancio;

Presidente o altri rappresentanti di ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) e MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);

Esponenti delle OO.SS., delle rappresentanze datoriali, delle associazioni di categoria (quali: Confindustria, ABI, ANIA, AssoFondiPen-

sione, Assogestioni, Assoprevidenza, Federagenti, Consiglio Nazionale degli Attuari, Confprofessioni, e altro);

Esponenti di ordini, albi e collegi professionali, e professioni associative;

Rappresentanti di aziende pubbliche che hanno costituito fondi pensione;

Esponenti del mondo universitario ed esperti di settore.

Risultati attesi

All'esito, la Commissione potrà valutare, anche nella prospettiva di possibili interventi legislativi o regolamentari, se il sistema previdenziale vigente, così come è stato delineato a seguito delle privatizzazioni di buona parte degli Enti, dell'introduzione generalizzata del criterio di calcolo contributivo, dell'emersione della previdenza complementare, ha raggiunto le finalità che il legislatore si era proposto, fornendo prestazioni adeguate e sostenibili.

La Commissione si riserva di svolgere, con proprie delegazioni, missioni o visite presso le sedi istituzionali degli Enti, previa la prescritta autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, di partecipare a convegni o seminari su tematiche oggetto dell'indagine, di richiedere dati e informazioni ai soggetti sopra indicati.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2025.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,45

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Raffaele Langella, Direttore generale della Confindustria

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Raffaele Langella, Direttore generale della Confindustria.

Raffaele LANGELLA, *Direttore generale della Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), e i deputati Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali rispondono Raffaele LANGELLA, *Direttore generale della Confindustria* e Letizia PIZZI, *Senior specialist Africa e Medio Oriente per Confindustria e Direttore generale Assafrica & Mediterraneo*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Raffaele Langella e la dottoressa Letizia Pizzi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Giovanni DONZELLI (*FDI*).

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 10 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 10 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA) e del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA) e del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO).

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Ignazio CAPUANO, *presidente del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)*, Giovanni BELLOMI, *direttore generale Consorzio nazionale*

per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (CO-REPLA) e Claudia SALVESTRINI, direttore generale del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Claudia SALVESTRINI, direttore generale del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), preannuncia il deposito di documentazione segreta e chiede di essere successivamente ascoltata in audizione segreta.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Manfredi POTENTI (LSP-PSD'AZ) e Simona PETRUCCI (FDI), nonché la deputata Carmela AURIEMMA (M5S).

Ignazio CAPUANO, presidente del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Giovanni BELLOMI, direttore generale Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (CO-REPLA), e Claudia SALVESTRINI, direttore generale del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), replicano ai principali quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, presidente, autorizza il deposito di documentazione segreta e annuncia che provvederà alla convocazione della Commissione per tale audizione, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione stabilita dall'Ufficio di presidenza.

Jacopo MORRONE, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

